



**COMUNE DI SINNAI**  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N° 102</b> <b>Data 17/07/2014</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>Rimborso spese legali a un dipendente dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 12 del CCNL 12 febbraio 2002 (area dirigenza) del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. Autorizzazione alla transazione.</b>
---	-----------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 20,00 e prosiegua presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore		X
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore		X
Giuseppe MELIS	Assessore		X
Andrea ORRU'	Assessore	X	
<b>TOTALE</b>		<b>5</b>	<b>3</b>

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ADRIANA ZUDDAS.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che l'Ing. Antonio Meloni dipendente del Comune di Sinnai dal 19/10/1981 al 01/10/2010, data in cui è stata collocata in quiescenza, prima in qualità di Funzionario Tecnico Cat. Giuridica D3 e successivamente in qualità di Dirigente, con funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Tecnico-Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio è stato chiamato a rispondere nei seguenti procedimenti penali:

- NR. 6314/2005 R.N.R., relativo a una contestazione per peculato, definita con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste;
- NR. 2005/6314 R.N.R., in relazione ad un reato urbanistico definito con una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato; nonché nel successivo procedimento celebrato, a seguito di impugnazione della parte civile della sentenza di assoluzione, davanti

alla Corte di Appello di Cagliari, procedimento penale N. 318/2010 RG. in data 21 ottobre 2013, conclusosi con la conferma della sentenza di assoluzione, le cui motivazioni non sono state ancora depositate;

- NR. 3873/09 R.N.R. N.356/10 GIP, a seguito di una contestazione di abuso d'ufficio, e di un reato contravvenzionale, definito con decreto motivato di archiviazione, perché il fatto non sussiste;
- NR. 2008/2956 R.N.R., per il quale il Pubblico Ministero, dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. di conclusione delle indagini preliminari, a seguito del disposto interrogatorio richiesto dall'indagato e di successiva memoria difensiva, ha proposto ed ottenuto, con decreto motivato del GIP l'archiviazione nel merito del predetto procedimento;

**RICHIAMATI** i propri atti Deliberativi n. 131 del 15/09/2010, n. 132 del 15/09/2010 e n. 155 del 03/11/2010, mediante i quali, con riguardo ai procedimenti penali NR 3873/09 R.N.R. N. 356/10 GIP, NR. 318/2010 R.G. e NR. 2008/2956 R.N.R. si sono accolte le istanze di patrocinio legale avanzate formalmente dall'Ing. Antonio Meloni, si è espresso gradimento alla nomina del legale dal medesimo prescelto e si è disposto per l'attivazione della polizza di tutela legale stipulata dall'Ente;

**ATTESO** che con riguardo ai procedimenti penali NR 6314/2005 R.N.R e NR 2005/6314 R.N.R. l'Ing. Antonio Meloni ha ritenuto di non richiedere l'assistenza legale all'Ente in quanto poteva sussistere un potenziale conflitto di interessi fra il medesimo ed il proprio datore di lavoro;

**PRESO ATTO** che L'Ing. Meloni ha formalizzato la richiesta del rimborso delle spese legali sostenute per i procedimenti penali sopra riportati con proprie note del 21/04/2010, del 20/07/2012, del 21/12/2012 e del 15/01/2014 acclerate al protocollo generale dell'Ente ai numeri 7786 in data 06/05/2010, 12284 in data 03/08/2012, 2012 in data 24/01/2013 e 1545 in data 20/01/2014 e, in particolare delle seguenti somme:

- € 12.480,00 per il procedimento NR.° 6314/2005 R.N.R.;
- € 19.968,00, per il procedimento celebrato in primogrado NR.° 2005/6314 R.N.R.;
- € 10.657,92, per il procedimento penale in appello N. 318/2010 RG.;
- € 17.548,48 per il procedimento N. 3873/09 R.N.R.;
- € 8.808,80 per il procedimento penale NR.° 2008/2956 R.N.R.;

**CONSIDERATO** che già in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 si è proceduto a vincolare e destinare quota parte dell'Avanzo di Amministrazione per far fronte alle suddette passività potenziali;

**ASSUNTO** che con riguardo al procedimento N. 3873/09 R.N.R., la compagnia assicurativa con la quale l'Ente all'epoca del sinistro aveva in corso la polizza di tutela legale ha provveduto al rimborso diretto nei confronti dell'Ing. Meloni della somma corrispondente al massimale garantito in polizza pari a € 10.329,34 e residua quindi ancora una pretesa di rimborso di € 7.219,34;

**PRECISATO** che l'ing. Antonio Meloni è stato difeso dai difensori avv.ti prof. Benedetto Ballero e Maurizio Scarparo, ma che lo stesso ha richiesto il rimborso delle spese legali per l'attività, svolta per i suindicati procedimenti, con riferimento ad un solo avvocato;

**RICHIAMATO** l'art. 12 del CCNL relativo all'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 12 febbraio 2002 che espressamente prevede quanto segue: "L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento";

**DATO ATTO** che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'Ente locale non è automatica, ma è conseguenza di un'attività istruttoria volta a verificare la sussistenza dei presupposti di legge, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche e, più precisamente, sull'esistenza della necessità di tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'Ente, della diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito o alla funzione espletata dall'istante, della carenza di conflitto di interessi tra gli atti dal medesimo compiuti e l'Ente di appartenenza e della conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, con cui si sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

**CONSIDERATO** che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dal soggetto in questione nell'espletamento e a causa della funzione ricoperta nell'Ente e che non si è riscontrato, a conclusione dei procedimenti, l'esistenza di conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione;

**ATTESO** che la giurisprudenza è ormai pressoché concorde nell'ammettere il rimborso anche in assenza di una preventiva comunicazione all'Ente di avvio del procedimento e nomina del legale di comune gradimento, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di ridurre il rimborso della spesa se risulta che l'Ente medesimo avrebbe potuto spuntare prezzi più congrui;

**PRECISATO CHE** a seguito dell'istruttoria delle domande di rimborso condotta dal Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro si è pervenuti a proporre di definire il procedimento mediante transazione, soluzione che consente ad entrambe le parti di evitare il rischio e l'alea connessi ad una valutazione del valore del rimborso in sede giudiziale;

**PRESO ATTO** che Ing. Antonio Meloni, mediante i propri legali, ha manifestato la propria disponibilità a pervenire ad una soluzione transattiva della questione secondo i termini e le condizioni risultanti dall'allegato atto transattivo, il quale consente all'Ente di tacitare ogni pretesa con un risparmio pari a € 11.996,12;

**RICHIAMATA** la Determinazione N. 398 del 23/12/2013 a firma del Responsabile del Settore Economico, Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro, mediante la quale si è assunto impegno di spesa presunto per far fronte al debito potenziale relativo al rimborso delle predette spese legali;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 97 del 09.07.2014 riguardo all'approvazione della Variazione N. 1 al Bilancio di Previsione 2014 con la quale si è proceduto a prevedere idonei stanziamenti in entrata ed in uscita relativamente agli oneri di rimborso a carico della Compagnia Assicurativa la quale per contratto richiede che l'amministrazione comunale anticipi le somme per procedere all'erogazione dell'indennizzo;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Sociale in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale N. 19 del 17.07.2014 e relativo alla presente transazione;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di autorizzare il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro a definire mediante atto transattivo le pretese di rimborso delle spese legali sostenute dall'Ing. Meloni Antonio come in premessa e, per effetto, approvare lo schema di transazione, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, con cui le parti estinguono ogni obbligo reciproco di cui trattasi;
3. Di dare mandato al medesimo Responsabile di porre in essere tutti gli atti gestionali finalizzati alla conclusione del contratto di transazione ed al pagamento delle relative spese che trovano copertura nel bilancio di previsione 2014 sull'intervento contabile 1010808;
4. Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*F.to Maria Barbara PUSCEDDU*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to Dott.ssa Adriana Zuddas*

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA**

*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

**- FAVOREVOLE -**

Data, 16.07.2014.

**Il Responsabile del Settore Economico Sociale,  
Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca,  
Politiche del Lavoro**

**F.to Dott. Raffaele Cossu**

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

**- FAVOREVOLE -**

Data, 16.07.2014.

**Il Responsabile del Settore Economico Sociale,  
Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca,  
Politiche del Lavoro**

**F.to Dott. Raffaele Cossu**

**PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO**

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 23.07.2014.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas**

**CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

è divenuta esecutiva il giorno 17/07/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 23.07.2014.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas**

## SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

TRA

I signori “**Ing. Antonio Meloni** ” con **avv.ti prof. Benedetto Ballero e Maurizio Scarparo**

E

Il “**Comune di Sinnai, in persona del Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro**, in seguito denominato “**Comune**”

### PREMESSO CHE

1) L’Ing. Antonio Meloni nato a Aritzo il 23/04/1950 è stato dipendente del Comune di Sinnai prima in qualità di Funzionario Tecnico Cat. Giuridica D3 e successivamente in qualità di Dirigente, con funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Tecnico-Vigilanza dal 19/10/1981 al 01/10/2010, data in cui è stato collocato il quiescenza.

2) Nel corso della sua carriera e nell’esercizio delle sue funzioni di dipendente pubblico l’ing. Antonio Meloni:

- è stato chiamato a rispondere, nel procedimento penale davanti al GUP di Cagliari dott.ssa Daniela Amato, proc. **NR.° 6314/2005 R.N.R.**, di una contestazione per peculato, definita con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste;

- è stato altresì citato nel procedimento davanti al Tribunale Penale di Cagliari, in composizione monocratica, davanti alla dott.ssa Licia Perra Proc. **NR.° 2005/6314 R.N.R.**, in relazione ad un reato urbanistico definito con una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato; nonché nel successivo procedimento celebrato, a seguito di impugnazione della parte civile della sentenza di assoluzione, davanti alla Corte di Appello di Cagliari, **procedimento penale N. 318/2010 RG.** in data 21

ottobre 2013, conclusosi con la conferma della sentenza di assoluzione, le cui motivazioni non sono state ancora depositate;

- è stato inoltre convenuto nel procedimento penale davanti al GUP di Cagliari dott. Alessandro Castello, procedimento penale N. **3873/09 R.N.R. N.356/10 GIP**, a seguito di una contestazione di abuso d'ufficio, e di un reato contravvenzionale, definito con decreto motivato di archiviazione, perché il fatto non sussiste;

- ed infine, è stato oggetto di imputazione nel procedimento penale **NR.° 2008/2956 R.N.R.**, per il quale il Pubblico Ministero dr. Enrico Lussu, dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p. di conclusione delle indagini preliminari, a seguito del disposto interrogatorio richiesto dall'indagato e di successiva memoria difensiva, ha proposto ed ottenuto, con decreto motivato del GIP l'archiviazione nel merito del predetto procedimento.

3) Che riguardo ai procedimenti penali **NR 3873/09 R.N.R. N. 356/10 GIP, NR. 318/2010 R.G. e NR. 2008/2956 R.N.R.** la Giunta Comunale con propri atti rispettivamente n. 131 del 15/09/2010, n. 132 del 15/09/2010 e n. 155 del 03/11/2010 ha accolto le istanze di patrocinio legale avanzate formalmente dall'Ing. Antonio Meloni, esprimendo il proprio gradimento alla nomina del legale dal medesimo prescelto e disponendo per l'attivazione della polizza di tutela legale stipulata dall'Ente;

4) Che invece riguardo ai procedimenti penali **NR 6314/2005 R.N.R e NR 2005/6314 R.N.R.** l'Ing. Antonio Meloni ha ritenuto di non richiedere l'assistenza legale all'Ente in quanto poteva sussistere un conflitto di interessi fra il medesimo ed il proprio datore di lavoro;

5) L'Ing. Meloni ha tempestivamente e ritualmente formalizzato la richiesta del rimborso delle spese legali sostenute per i procedimenti penali sopra riportati con

proprie note del 21/04/2010, del 20/07/2012, del 21/12/2012 e del 15/01/2014 acclarate al protocollo generale dell'Ente ai numeri 7786 in data 06/05/2010, 12284 in data 03/08/2012, 2012 in data 24/01/2013 e 1545 in data 20/01/2014 ed in particolare:

- Con riferimento al procedimento davanti alla dottoressa Amato, relativo alla denuncia presentata dall'ing. Luigi Saggi, **Proc. NR.° 6314/2005 R.N.R** l'ing. Meloni non ha ancora ottenuto il rimborso per le spese sostenute per la somma di euro 12.480,00, come da nota spese a firma dell'avv.to Scarparo.

- Per quanto riguarda, invece, il procedimento relativo all'esposto presentato dal sig. Giovanni Paolo Loi, anch'esso non ancora rimborsato, celebrato in primo grado davanti alla dottoressa L. Perra, **NR.° 2005/6314 R.N.R** e successivamente davanti alla Corte di Appello, Seconda Sezione, procedimento penale **N. 318/2010 RG.**, si sono presentate due distinte note spese analitiche, per le due fasi di giudizio, la prima dell'importo di euro 19.968,00, a firma dell'avv.to Ballero, e la seconda dell'importo di euro 10.657,92, a firma dell'avv.to Scarparo. Si precisa altresì che la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado e ci si riserva a questo punto di trasmettere le motivazioni, unitamente al dispositivo, non appena le stesse verranno depositate.

- Con riferimento peraltro al procedimento davanti al dr. Castello **N. 3873/09 R.N.R.** relativo al rimborso di euro 17.548,48, si precisa che, pur essendo stata emessa regolare fattura per l'intero importo, è stata rimborsata la somma limitatamente nella misura di euro 10.329,34, e dunque residua ancora da rimborsare la somma di euro 7.219,34.

6) Infine, con riferimento procedimento penale **NR.° 2008/2956 R.N.R**, del P.M. dr. Enrico Lussu, risulta ancora da pagare l'importo finale già fatturato di euro 8.808,80.



7) La normativa - e la conseguente consolidata giurisprudenza, in tema di rimborso delle spese sostenute da dipendenti di amministrazioni statali e locali in giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti degli stessi, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio, o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, introdotta dall'art. 18, 1° comma, del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla L. 23 maggio 1997 n. 135, come nel caso in esame - ha il fine di evitare che i dipendenti debbano essere esposti all'onere delle spese legali per i giudizi promossi nei loro confronti per fatti connessi all'espletamento del servizio.

8) La normativa sopra richiamata afferma, quindi, un principio generale, secondo cui sussiste un onere a carico dell'Amministrazione, sul presupposto della riconducibilità dei fatti all'espletamento dell'attività di servizio, ed alla avvenuta assoluzione del dipendente da ogni responsabilità, esclusa qualsiasi valutazione di merito.

9) Sussistono perciò tutti i presupposti di fatto e di diritto perché l'ex dipendente ing. Meloni debba ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nei suindicati procedimenti penali tutti conclusisi nel merito con sentenze di assoluzione con formula piena, le quali hanno garantito ex post, anche in presenza, in origine, di un potenziale conflitto di interesse con l'Ente, il rispetto dei doveri di fedeltà e collaborazione fra Ente e proprio dipendente;

10) Va infine ulteriormente precisato che l'ing. Antonio Meloni è stato difeso da entrambi i difensori avv.ti prof. Benedetto Ballero e Maurizio Scarparo, ma che lo stesso ha richiesto il rimborso delle spese legali per l'attività, svolta per i suindicati procedimenti con riferimento ad un solo avvocato.

11) L'ing. Meloni ed il Comune, al fine di evitare il rischio e l'alea connessi ad una

valutazione giudiziaria dei fatti contestati, per quanto riguarda il diritto al rimborso delle spese così evitando di dover investire il giudice, sono pervenuti alla decisione di raggiungere un accordo transattivo – conciliativo, con il pagamento da parte del Comune, a titolo di rimborso di spese legali nella misura complessiva di euro 14.328,06 (quattordicimilatrecentoventotto/06), oltre spese generali 12,5%, ed accessori di legge di cui CPA 4% e IVA al 22% per un importo onnicomprensivo di euro 20.451,87 (ventimilaquattrocentocinquantuno/87) per quanto riguarda i seguenti procedimenti e precisamente € 7.230,33 (oltre spese generali e accessori di legge) riferiti al procedimento GUP di Cagliari dott.ssa Daniela Amato **PROC. NR.° 6314/2005 R.N.R** e € 7.097,73 (oltre a spese generali e accessori di legge) riferiti al procedimento davanti alla dott.ssa Licia Perra **PROC. NR.° 2005/6314 RNR**; ciò a fronte di una richiesta di euro 32.448,00 (trentaduemilaquattrocentouarantotto/00) in totale per i suindicati due procedimenti. Peraltro le parti si danno reciprocamente atto che è parte integrante della presente transazione il rimborso della somma di € 8.400,00 compreso di spese generali ed accessori di legge CPA al 4% IVA al 22% per complessivi € 10.657,92 riferiti al procedimento penale **N. 318/2010 RG**. Corte di Appello di Cagliari che sarà liquidato e pagato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle motivazioni del Giudice d'Appello sempre che sia confermata l'assoluzione disposta in primo grado.

**12)** La presente transazione è altresì condizionata alla corresponsione da parte del Comune di quanto dallo stesso dovuto anche con riferimento agli altri due procedimenti per cui deve essere corrisposto il saldo essendo state già emesse le relative fatture, ossia quello nante il GUP di Cagliari dott. Alessandro Castello, procedimento penale **N. 3873/09 R.N.R. N.356/10 GIP**, per il quale, come sopra detto residua da dover essere rimborsata la somma di euro 7.219,34, nonché quello di cui al

procedimento penale **NR.° 2008/2956 R.N.R.** P. M. dr. Enrico Lussu, per il quale è da rimborsare ancora l'importo di euro 8.808,80.

**Tutto ciò premesso**

**TRA I PREDETTI SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

- a) La premessa di cui sopra è da intendersi parte integrante del presente accordo.
- b) Il Comune di Sinnai, senza riconoscimento alcuno di responsabilità, né quanto alle richieste risarcitorie avanzate dall'ing. Meloni, a fronte di una richiesta complessiva di euro 32.448,00 (trentaduemilaquattrocentoquarantottoeuro/00) per i sotto riportati due procedimenti, con animo esclusivamente conciliativo e transattivo, a tacitazione di ogni e diversa pretesa a qualsiasi titolo reciprocamente avanzata ed a rifusione delle spese legali sostenute, nonché per tutti i fatti e le circostanze comunque da essi deducibili, derivanti e/o conseguenti, diretti e/o indiretti, presenti e/o future, offre all'ing. Meloni, a titolo di rimborso di spese legali un importo onnicomprensivo di 20.451,87 (ventimilaquattrocentocinquantuno/87) per quanto riguarda i seguenti procedimenti e precisamente € 7.230,33 (oltre spese generali e accessori di legge) riferiti al procedimento GUP di Cagliari dott.ssa Daniela Amato **PROC. NR.° 6314/2005 R.N.R** ed € 7.097,73 oltre spese generali al 12,50% ed accessori di legge CPA al 4% IVA al 22% riferiti al procedimento davanti alla dott.ssa Licia Perra **PROC. NR.° 2005/6314 RNR** somme onnicomprensive che l'ing. Meloni dichiara di accettare a saldo e stralcio, e di riceverle contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura, e salvo buon fine del pagamento delle suindicate somme, nonché salvo buon fine ed immediato pagamento, altresì, anche delle somme residue ancora da rimborsare di euro 7.219,34 (procedimento penale davanti al GUP di Cagliari dott. Alessandro Castello, **N. 3873/09 R.N.R. N.356/10 GIP**) e di euro 8.808,80 (**procedimento penale NR.° 2008/2956 R.N.R, P. M. dr. Enrico Lussu**).

c) Entrambe le parti, l'ing. Meloni ed il Comune, con la presente scrittura privata e con riferimento al pagamento di quanto indicato al precedente punto b), sempre con animo esclusivamente conciliativo e transattivo, a saldo e stralcio, in relazione alle spese e competenze legali sopportate, dichiarano la piena, reciproca ed integrale tacitazione di ogni pretesa passata, presente e futura in relazione alla vicenda in argomento, e pertanto entrambi contestualmente alla sottoscrizione del presente atto rilasciano ampia quietanza liberatoria, e salvo buon fine e contestuale ed immediato pagamento di tutti gli importi sopra riportati di complessivi € 36.480,01.

13) Entrambe le parti, l'ing. Meloni ed il Comune, con la presente scrittura privata **concordano che riguardo al rimborso della somma di euro 8.400,00** compreso di spese generali ed accessori di legge CPA al 4% IVA al 22% per complessivi € 10.657,92 - per la causa davanti alla Corte di Appello di Cagliari **procedimento penale N. 318/2010 RG.** sarà liquidato e pagato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle motivazioni del Giudice d'Appello sempre che sia confermata l'assoluzione disposta in primo grado.

d) I legali dell'Ing. Antonio Meloni sottoscrivono la presente anche per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della L.P.F.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Raffaele Cossu

Dott. Ing. Antonio Meloni

Prof. Avv. Benedetto Ballero

Avv. Maurizio Scarparo

**PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.**

Sinnai, 23.07.2014.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*Vincenzo Cardia*